

Affidamento condiviso e tempi paritetici

Tempi di permanenza con i genitori:

Affido materialmente condiviso (range 35-65%)

Affido materialmente esclusivo (altri casi)

Art. 337-ter c.c.

[I]. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

[II]. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo [337-bis](#), il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

“The best interest of child” e diritto alla bigenitorialità

Secondo l'art. 337 ter c.c. citato, « il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale ». Si tratta del c.d. principio di bigenitorialità, che a sua volta costituisce, nella prospettiva dei genitori ad avere con sé più tempo possibile i figli, espressione del principio espresso dall'art. 30 Cost., secondo cui « È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio» nonché del più generale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., secondo cui « tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso... ». L'essere uomo o donna dunque, secondo la Costituzione e le norme aventi rango di legge ordinaria, non rileva ai fini dell'affidamento dei figli. È importante altresì osservare che il secondo comma dell'art. 30 Cost. cit., nello stabilire che « Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti », sembra limitare la separazione dei genitori dai figli (id est il collocamento esclusivo dei figli presso uno solo dei genitori) alle sole ipotesi di reale inidoneità dei genitori, non anche, come invece pure spesso accade, per ragioni economiche o logistiche superabili.

Continua poi il citato art. 337-ter c.c. affermando che « per realizzare tale finalità (ossia quella di assicurare al figlio la bigenitorialità), nei procedimenti di separazione e divorzio, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con “esclusivo” riferimento all'interesse morale e materiale dei figli ». L'espressione “esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale” del figlio riprende l'espressione “the best interest of the child” di cui all'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini siglata a New York il 20 novembre 1989. La citata convenzione è stata ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo) il cui art. 3 afferma, in un pessimo italiano, che « in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente ».

“The best interest of child” e diritto alla bigenitorialità

Nella stessa direzione si pongono la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003 n. 77, e le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010, nella 1098^a riunione dei delegati dei ministri.

Inoltre, l'art. 24, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, sancisce il principio per il quale « [i]n tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente ».

D'altra parte, pur in assenza di un'espressa base testuale, la garanzia dei best interests of the child è stata riportata, nell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, sia all'art. 8, sia all'art. 14 della CEDU.

“The best interest of child” e diritto alla bigenitorialità

Anche la giurisprudenza della Corte costituzionale ha riconosciuto l'immanenza dell'interesse del minore, specie nell'ambito delle azioni volte alla rimozione del suo status filiationis.

Si ritiene che l'espressione “esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale” dei figli di cui all'art. 337 ter c.c. nonché l'interesse “superiore” e “preminente” di cui alla legge di ratifica rappresenti una traduzione che, nell'intento di enfatizzare e valorizzare l'importanza di tenere nella giusta considerazione l'interesse dei figli, attribuisca un significato infedele al “the best interest of the child” della Convenzione sui diritti dei bambini di New York. Infatti, il “miglior” interesse dei bambini passa necessariamente dal benessere dei genitori e in genere da un assetto complessivo che ragionevolmente soddisfi tutti gli interessi in gioco e che non lasci nessun genitore con un rancore inespresso o un astio soffocato, perché questi si riverserebbero inevitabilmente sul bambino; in altre parole non può predicarsi il bene assoluto di un figlio prescindendo completamente da quello dei genitori.

“The best interest of child” e diritto alla bigenitorialità

In effetti, pur non potendosi negare il dovere di tenere in alta considerazione l'interesse del minore (sia perché lo prevede la Costituzione — l'art. 31, comma 2, Cost. stabilisce che la Repubblica... « protegge l'infanzia e la gioventù... » e l'art. 37, comma 1, parte seconda prevede che « le condizioni di lavoro devono consentire [alla madre]... di assicurare ... al bambino una adeguata protezione », ma il principio potrebbe semplicemente ricavarsi dall'art. 2 Cost., sia perché il minore non viene rappresentato in giudizio nei procedimenti di separazione e divorzio, in cui sono parti solo i genitori) il miglior interesse dei figli tende proprio a coincidere con quello dei genitori; d'altra parte, se si volesse interpretare alla legge l'interesse “esclusivo” dei figli come interesse insuscettibile di entrare in competizione con qualsiasi altro interesse, si finirebbe per dare a tale espressione un significato contrario alla Costituzione, perché è insegnamento costante e consolidato della Corte costituzionale che tutti i diritti, anche quelli fondamentali come quello alla salute, sono suscettibili di bilanciamento e possono essere compressi anche in maniera significativa, purché sia salvaguardato il loro nucleo essenziale, il “nocciolo duro” del diritto. Quale sarebbe poi l'interesse esclusivo del bambino? Quello a trascorrere una quantità di tempo equilibrata con i due genitori oppure a trascorrerne di più con il più ricco o con quello che gli possa offrire di più in termini di educazione, prospettive, opportunità, amicizie, tempo disponibile?

“The best interest of child” e diritto alla bigenitorialità

L'art. 337-ter c.c. seguita ancora affermando che « il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori ».

La prassi applicativa dei giudici di merito (non contrastata dalla Cassazione), sulla base di tale norma, ha creato spesso una distinzione tra affido, condiviso da entrambi i genitori (in ossequio alla prioritarietà di tale scelta imposta dalla norma appena da ultimo citata), e collocamento materiale ed effettivo del bambino, molto spesso (anche se oggi meno rispetto a qualche anno fa) assegnato in netta prevalenza alla madre (un classico esempio è quello in cui all'affido condiviso corrisponde una frequentazione del padre da parte del figlio per un fine settimana (dal venerdì alle 20e30 alla domenica sera alle 20e30 e un pomeriggio a settimana dalle 16e30 alle 20e30) .

Il problema del collocamento del figlio in prevalenza presso la madre emerge in virtù da un lato dall'esistenza del principi di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. (il “senza distinzione di sesso” di cui si è detto prima) e di quello di bigenitorialità e dall'altro da una prassi applicativa che nel decidere affidamento e collocamento dei figli che sembra partire da un principio, sociologico e non giuridico in quanto mai affermato né dalla legge né dalla giurisprudenza, secondo cui il figlio si troverebbe meglio con la madre che con il padre: in altre parole un bambino sarebbe più figlio della mamma che del babbo. Tale principio è spesso supportato da una considerazione, anch'essa sociologica, che però trova ampie sponde in giurisprudenza, secondo cui sarebbe interesse del bambino quello di avere un unico tetto sotto il quale dormire, un unico indirizzo, un'unica cameretta, anche a costo di sacrificare in maniera estremamente significativa il rapporto con uno dei due genitori. Da tale presupposto, e dovendosi appunto necessariamente sacrificare il rapporto con uno dei genitori, si sceglie di privilegiare il rapporto con la madre a danno del padre.

“The best interest of child” e diritto alla bigenitorialità

sembra, quindi, che quello di cui più hanno bisogno i figli siano affetto e tempo nonché di punti di riferimento stabili che siano in grado di impartirgli una educazione coerente e ragionevole. I bambini hanno bisogno di essere seguiti e avere negli adulti dei soggetti su cui poter contare, mentre per loro non è fondamentale l'esigenza di avere una sola cameretta o di non fare i “pacchi postali”.

In effetti, il figlio di genitori separati o divorziati ha comunque un rapporto con i genitori complessivamente ridotto perché non ha mai la possibilità di stare con loro contemporaneamente, di godere di entrambi in uno stesso tempo, di dialogare con loro in un contraddittorio immediato. I figli necessitano pertanto di trascorrere un tempo significativo e di avere un contatto quotidiano (almeno telefonico) con entrambi i genitori, cosicché la soluzione dell'affido condiviso e del collocamento (esclusivo o nettamente prevalente) presso uno solo dei genitori è una soluzione che non fa il bene del bambino, deresponsabilizza troppo il genitore non collocatario e grava di troppe responsabilità il genitore collocatario. E quale credibilità — lo si è già sottolineato — potrà avere il genitore non collocatario o che trascorre solo un week-end a settimane alterne e due ore in mezzo alla settimana col figlio, nella scelta dello sport, della scuola, sul se fare vacanze all'estero, nel consigliargli l'università?

Inoltre, se i genitori sono i primi a non essere soddisfatti della soluzione relativa al collocamento dei figli perché il tempo che trascorrono con loro è troppo poco o troppo, i primi a rimetterci da questa situazione saranno i figli, perché i genitori avranno meno tempo per loro oppure questo tempo non sarà realmente partecipato e condiviso; dal punto di vista delle condizioni economiche nei rapporti fra genitori, se l'accordo di separazione o divorzio è troppo oneroso per uno dei due coniugi, questi proverà rancore per l'altro e tale circostanza, creando continuamente tensioni e occasioni di lite, inciderà inevitabilmente sul figlio.

“The best interest of child” e diritto alla bigenitorialità

The best interest of the child è quello di ricevere continuamente affetto ed una educazione responsabile e conseguentemente trascorrere più tempo possibile con entrambi i genitori e con i nonni (anche se questo debba apparentemente determinare dei sacrifici materiali per i bambini stessi, specie per quanto riguarda la perdita dell'unicità del domicilio e quindi la circostanza di avere una “doppia cameretta”). In questa prospettiva, sembra che l'unico elemento di reale discriminazione nel decidere in maniera diversa rispetto ad un collocamento paritario fra i due genitori e che costituisce espressione del principio di cui all'art. 3 Cost. secondo cui occorre trattare in maniera adeguatamente diverse situazioni diverse possa essere una significativamente ridotta disponibilità di tempo di un genitore rispetto all'altro, che effettivamente gli impedisca di avere rapporti continuativi con il figlio. Tale minore disponibilità di tempo non può però diventare una “scusa” per il genitore più “pigro” per sottrarsi alla sua responsabilità genitoriale, né d'altra parte può diventare un argomento a favore del coniuge “più libero” per avere per sé il bambino più tempo. Si è infatti evidenziato che anche il genitore che lavora fuori casa tutto il giorno ha la possibilità di trascorrere del tempo molto significativo con il figlio (la sera fino ad accompagnarlo a scuola il giorno dopo, il fine settimana, le vacanze), mentre dovranno essere valutate con rigore le esigenze lavorative del genitore che lavora in una città diversa da quella dove si trovano i principali interessi del figlio (fondamentalmente la scuola e l'altro genitore).

Allattamento e pernottamenti con il genitore non collocatario

=> non prima dei 4 anni (**Cass. 19594/11**)

=> interviene la sentenza della **Suprema Corte n. 9764/19** sulla scorta di numerose condanne della Corte EDU all'Italia per violazione dell'art. 8 della CEDU: "Le "restrizioni supplementari" (come la mancata frequentazione infra-settimanale con il genitore non collocatario) comportano, invero, il rischio di troncane le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori o entrambi, pregiudicando il preminente interesse del minore (Corte EDU, 09/02/2017, Solarino c. Italia).

La Corte di Strasburgo richiama le autorità nazionali - nella materia in questione - ad adottare tutte le misure che è ragionevolmente possibile attendersi da loro per mantenere i legami tra il genitore e i suoi figli (Corte EDU, 17/11/2015, Bondavalli c. Italia; Corte EDU, 23/02/2017, D'Alconzo c. Italia), nella premessa che "per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare (Kutzner c. Germania, n. 46544/99, 5 58, CEDU 2002) e che delle misure interne che lo impediscano costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall'art. 8 della Convenzione (K. e T. c. Finlandia (GC), n. 25702/94, 5 151, CEDU 2001 VII)" (par. 55 Corte EDU, 23/02/2017).

Con l'ulteriore precisazione che in un quadro di osservanza e rispetto della frequentazione tra genitore e figlio, gli obblighi positivi da adottarsi dalle autorità degli Stati nazionali, per garantire effettività della vita privata o familiare nei termini di cui all'art. 8 della Convenzione Edu, non si limitano al controllo che il bambino possa incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, ma includono l'insieme delle misure preparatorie che, non automatiche e stereotipate, permettono di raggiungere questo risultato, nella preliminare esigenza che le misure deputate a riavvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perchè il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (Corte EDU 29/01/2013, Lombardo c/ Italia)".

Allattamento e pernottamenti con il genitore non collocatario

=> **Cass. 16125/20**: viene confermata l'Ordinanza della Corte d'Appello di Cagliari del 30.07.18 che aveva previsto la possibilità per il figlio di **due anni** di pernottare con il padre sia infrasettimanalmente che nei fine settimana, oltre che nei periodi feriali per più giorni consecutivi sulla base delle motivazioni addotte dalla CEDU e dalla Cassazione stessa nella sentenza n. 9764/19

=> **Cass. 42140/21: sentenza sull'allattamento**: la madre ricorre avverso il provvedimento della Corte D'Appello di Catania del 19.12.16 che aveva confermato il decreto del Tribunale di Caltagirone con il quale erano stati previsti pernottamenti presso il padre all'età di **15 mesi** di vita del minore. La madre sosteneva che “non sarebbe spettato alla Corte d'Appello stabilire il periodo massimo di allattamento. Ai bisogni ed ai diritti della minore doveva attribuirsi prevalenza ed il raggiungimento del completo svezzamento non poteva dirsi comprimere i diritti del padre”. La Suprema Corte, nel ritenere inammissibile il ricorso, richiamava i principi stabiliti nella sentenza n. 9764/19 citata e rilevava come “il motivo (di impugnazione) è generico e pecca di astrattezza là dove postula del minore un diritto sine die all'allattamento tale da comprimere, o sacrificare, quello alla realizzazione e mantenimento di consuetudini di vita con entrambi genitori, espressioni, queste, del diritto alla bigenitorialità.”

I tempi tendenzialmente paritari nella giurisprudenza di legittimità

=> **Cass. 19323/20**: “se è pur vero che la condivisione, in mancanza di serie ragioni ostative, deve comportare una frequentazione dei genitori **tendenzialmente paritaria**, la cui significatività non sia vanificata da frammentazioni, è altrettanto vero che nell'interesse del minore, in presenza di **serie ragioni** (ad esempio, come nel caso di specie, ove la **distanza esistente fra i luoghi di vita dei genitori** imponga al minore di sopportare tempi e sacrifici di viaggio tali da comprometterne gli studi, il riposo e la vita di relazione), il **giudice può individuare un assetto nella frequentazione che si discosti da questo principio tendenziale al fine di assicurare al bambino la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena** (pur essendo comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori, come indicato dalla Corte EDU 9.2.2017, Solarino c. Italia; cfr. Cass., Sez. I, 8/4/2019, n. 9764).

=> **Cass. 1933/22**: “Nondimeno, il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio. Nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass. n. 19323/2020)” => cassa la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 29.04.20 che aveva erroneamente ridotto da 6 a 5 giorni ogni due settimane i tempi di permanenza con il padre.

I tempi tendenzialmente paritari nella giurisprudenza di legittimità

=> **Cass. 4790/22**: Tribunale di Bolzano in via provvisoria (18.03.20) dispone i tempi di frequentazione paritetici ma poi provvede con decreto in data 15.07.20 collocando i figli in via prevalente presso la madre => la Corte d'Appello di Trento conferma il provvedimento reclamato; la Suprema Corte rileva come "Il motivo è comunque infondato là dove deduce la violazione dell'art. 337-ter c.c. e del principio della bigenitorialità.

La regolamentazione della permanenza e frequentazione tra genitori e figlie minori, così come concretamente fissata nel provvedimento impugnato, si traduce, infatti, in un collocamento sostanzialmente paritetico presso i due genitori, come correttamente rileva la stessa corte territoriale.

Vale sul punto, comunque, **il principio** secondo il quale, la frequentazione, **del tutto paritaria**, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affidato condiviso, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, **ha natura tendenziale** ben potendo il giudice del merito individuare, nell'interesse del minore, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass. 17/09/2020, n. 19323; Cass. 13/02/2020, n. 3652).

=> conforme a **Cass. 17221/21**: In tema di separazione dei coniugi, **l'affido condiviso solo tendenzialmente comporta, in mancanza di gravi ragioni estative, una ripartizione simmetrica e paritaria dei tempi di permanenza con i genitori**, in quanto il giudice, in concreto, ben può discostarsi da tale principio, regolando diversamente siffatti tempi, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenendo conto, da un lato, del suo diritto a una significativa relazione anche con il genitore non convivente, dall'altro del diritto di entrambi i genitori a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo (nella specie, la Suprema corte ha confermato il provvedimento di merito che, pur ampliando il diritto di visita paterno, aveva rigettato la domanda di collocazione alternata, anche sul rilievo che i figli erano ormai adolescenti e avviati a gestire con autonomia il rapporto con i genitori).

Le serie ragioni ostative per la concessione di tempi tendenzialmente paritari di cui alla sentenza della Suprema Corte n.19323/20

=> Distanza tra i luoghi in cui vivono i genitori

Ne esistono altre?

=> Incapacità genitoriale acclarata di uno o di entrambi i genitori

=> poco tempo a disposizione di uno dei due genitori da dedicare ai figli per esigenze lavorative

E' un tema aperto che deve essere approfondito.

I tempi paritetici nella giurisprudenza di merito

=> **Tribunale di Catanzaro decreto n. 443/19**: dispone i **tempi paritetici** evidenziando come “Il tema della responsabilità genitoriale paritetica è stato anche oggetto di una Risoluzione del Consiglio d'Europa sottoscritta anche dall'Italia, la nr. **2079 del 2015**, dal titolo “Equality and shared parental responsibility: the role of fathers” in cui si auspica l'adozione da parte degli Stati Membri di misure in grado di assicurare una responsabilità genitoriale condivisa ed una parità dei ruoli tra padri e madri anche nei procedimenti di separazione personale, evidenziando la gravità degli effetti derivanti dall'allontanamento di una figura genitoriale. E tra le misure suggerite nella Risoluzione vi è proprio la shared residence, ossia quella forma di affidamento in cui i figli della coppia separata trascorrono tempi più o meno uguali tra il padre e la madre.”

=> **Tribunale di Milano 11.03.16**: “Il genitore convivente con i figli (il cd. genitore collocatario) gode di una situazione privilegiata poiché ha modo di fruire dei rapporti con i bambini in modo quotidiano, potendo usufruire di costanti pernottamenti e di esperienze di vita ordinaria che compongono, in vari frammenti, ciò che è il rapporto tra un genitore e il figlio: colazioni, pranzi, cene, il risveglio al mattino, i pomeriggi a casa, le passeggiate, i giochi, la visione della tv, etc. Inoltre, si tratta del genitore che resta a vivere nella casa familiare e che resta anche titolare di una parte di mantenimento versata dall'altro genitore in moneta. Questi, il genitore non convivente, non può beneficiare di analoghi rapporti continuativi e quotidiani con i figli. Proprio per la mancanza della normale e quotidiana convivenza, il genitore non collocatario gode dei figli “in momenti sparsi”, in genere con una serie di incontri programmati che compongono uno statuto delle frequentazioni deteriore, rispetto a quello del genitore convivente, sia quantitativamente che qualitativamente. Al riguardo, non è dirimente il fatto che tale situazione corrisponda a una scelta dello stesso genitore non collocatario, essendo preminente (e da proteggere) l'interesse del fanciullo alla bigenitorialità. Ed essa bigenitorialità non è da rintracciare nella clausola formale e dichiarata dell'“affidamento condiviso” bensì nello “stare insieme” in modo adeguato. Il preminente interesse del minore, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente sano (CEDU: Neulinger c. Svizzera, 6.7.2010; CEDU: Sneerson e Kampanella c. Italia, 12.7.2011). Al lume di queste considerazioni, in caso di contrasti tra i genitori, motivati da meri inconvenienti di fatto, deve propendersi per la preferenza verso lo statuto proposto dal genitore non convivente, al quale va garantito non “in astratto” bensì “in concreto” di godere dei figli. E' però ovvio che la regolamentazione non può essere flessibile in presenza di coniugi “litigiosi”: ciò equivarrebbe a provocare costantemente degli scontri tra i partners”.

I tempi paritetici nella giurisprudenza di merito

=> **Tribunale di Salerno, Pres. Jachia, decreto del 28.6.2017**: si afferma il principio che ritiene fondamentale— oltre che doveroso in forza di legge - “riservare al genitore meno temporalmente presente lo svolgimento di singoli compiti di ordinaria cura; ed in caso, proprio quando uno dei genitori tende ad espellere l'altro e ad occupare tutto lo spazio decisionale della vita quotidiana è indispensabile che si ristabilisca l'equilibrio all'interno della coppia genitoriale senza distinzione di ruolo. Ciò non potrà che migliorare il rapporto del figlio con ciascun genitore”

=> Tribunale di Perugia decreto 08.07.21 confermato dalla Corte d'Appello di Perugia in data 22.11.21: affidamento condiviso e tempi paritetici

=> Corte D'Appello di Trieste decreto del 02.02.21: affido condiviso a settimane alternate con alternanza genitoriale nella casa familiare

=> Tribunale di Milano sentenza del 27.01.21: affido al Comune di Milano e collocamento paritario alternato presso i genitori

=> Tribunale di Catania sentenza del 07.05.21: a seguito di CTU dispone collocamento prevalente presso il padre in quanto “il predetto risulta essere allo stato la figura genitoriale più idonea ad accudire i figli ed a curarne il percorso scolastico”

I tempi paritetici nella giurisprudenza di merito

=> **Tribunale di Palmi 22.02.21:** al fine di garantire che il rapporto del minore con ciascun genitore sia effettivamente “equilibrato e continuativo” ed assicurare al figlio la possibilità di ricevere da ognuno dei due “cura, educazione, istruzione e assistenza morale” (sul punto, ancora, art. 337 ter c.c.), occorre immaginare che il minore possa avere lo stesso apporto – in termini di affettività, di tempi, di presenza, di condivisione, di vissuto quotidiano, di acquisizione di consuetudini di vita etc. – da ciascun genitore;

- l'effettività del disposto normativo di cui all'art. 337 ter comma 1 c.c. ben si garantisce attuando una suddivisione paritetica dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;

- il ricorso a modelli improntati sulla collocazione del minore presso uno dei due genitori e l'attribuzione all'altro genitore di possibilità di visita a fine settimana alternati oltre che per qualche ora un paio di volte a settimana, conduce di contro, con ogni evidenza, a creare un rapporto sbilanciato tra le due figure genitoriali ed il figlio, non solo in termini di minore apporto (affettivo, educativo, temporale etc.) che viene garantito al figlio da parte del genitore non collocatario, ma altresì in termini di significativo aggravio della condizione del genitore collocatario, di fatto responsabile della maggior parte della gestione quotidiana del minore e quindi più significativamente inciso nella possibilità di condurre scelte quotidiane (in termini di lavoro, di svago, di vita privata) non fortemente condizionate dalla necessità di provvedere costantemente al figlio;

- le indicazioni contenute nell'art. 337 ter c.c., comma secondo, – a mente del quale il giudice, una volta individuato il modello di affidamento da utilizzare, determina i tempi e le modalità di presenza del minore presso ciascun genitore – consentono, d'altro canto, di adattare il modello normativo alle esigenze del caso concreto e plasmare le modalità di esercizio della responsabilità condivisa in ragione delle peculiarità di volta in volta riscontrate;

rilevato, ancora, che la normativa sovranazionale già da tempo sollecita lo Stato Italiano e, di riflesso, gli interpreti, a garantire una reale partecipazione di entrambi i genitori alla vita del figlio, pur a fronte della disgregazione del nucleo familiare;

che, sul punto:

- già nel 2015 il Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati membri ad introdurre nella loro legislazione il principio della shared residence dei figli in caso di separazione, limitando le eccezioni ai casi di abuso o di negligenza verso un minore, o di violenza domestica, e ad organizzare il tempo di permanenza in funzione dei bisogni e dell'interesse e dell'interesse dei bambini;

- ancor prima, fonti sovranazionali hanno riconosciuto il diritto del fanciullo ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, salvo che ciò sia contrario al suo interesse (cfr. art. 9, comma 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con l. n. 176/1991, art. 24 Carta di Nizza);

considerato poi che il ricorso al modello della suddivisione paritetica inizia a trovare applicazione nella giurisprudenza di merito (cfr. per una approfondita ricostruzione dell'argomento si veda su tutte Tribunale Catanzaro, 28 febbraio 2019, n.443, sez. I; cfr. anche Tribunale Roma sez. I, 26/03/2019, n.6447; Tribunale Salerno sez. I, 07/11/2019, n.3539; Tribunale Modena, 04/06/2019, n.878);

I tempi paritetici nella giurisprudenza di merito

=> **Tribunale di Palmi 22.02.21 (continua)**: che recentemente anche la Corte di Cassazione ha precisato che l'affido condiviso, "la cui significatività non sia vanificata da frammentazioni", implica una "frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria" cui non può farsi ricorso in presenza di "serie ragioni ostative (ad esempio ove la distanza esistente fra i luoghi di vita dei genitori imponga al minore di sopportare tempi e sacrifici di viaggio tali da comprometterne gli studi, il riposo e la vita di relazione)" ed ha evidenziato che il giudice può individuare un assetto nella frequentazione che si discosti da questo principio tendenziale al fine di assicurare il benessere e la crescita armoniosa del bambino, "pur essendo comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo" per come indicato dalla Corte EDU 9.2.2017, Solarino c. Italia" (in termini Cassazione civile sez. I, 17/09/2020 n.19323);

che anche la Corte di Cassazione ha quindi sottolineato, con la sentenza citata, che la frequentazione paritaria dei genitori è il modello che non vanifica i tratti caratterizzanti dell'affido condiviso e che il ricorso a tale modello non va effettuato in presenza di ragioni ostative che siano "serie", con la conseguenza che la deviazione da tale paradigma, pur consentita per assicurare il benessere del figlio, impone un controllo rigoroso sulle restrizioni operate;

ritenuto pertanto che nelle procedure in cui si discute di affidamento di minori il Tribunale, per assicurare una corretta applicazione della normativa nazionale e sovranazionale citata, dovrà optare per il modello della frequentazione paritaria ogni qual volta non vi siano serie ragioni che inducano a ritenere che tale modello non sia concretamente praticabile (ad esempio per eccessiva distanza fra i luoghi di vita dei genitori) o rispondente all'interesse del minore;

ritenuto ancora che la significativa conflittualità eventualmente esistente tra i genitori non è da considerarsi, in via generale ed astratta, quale causa ostativa all'adozione del modello indicato, ed incide, piuttosto, sulle valutazioni relative al corretto esercizio, da parte di ciascuno, della responsabilità genitoriale;

tanto premesso;

considerato, in relazione al caso di specie:

- che i genitori abitano a distanza ragionevole e che pertanto il minore non deve affrontare significative difficoltà nello spostamento da una casa all'altra;

- che il padre ha precisato di vivere con la nonna del minore, che è automunita e ben potrebbe aiutarlo con il figlio quando lui dovesse avere impedimenti lavorativi, come già avviene durante le vacanze invernali ed estive;

- che sino ad oggi il minore, che peraltro ha già 11 anni ed ha quindi superato quella fascia d'età in cui può essere preferibile pernottare con la madre, ha trascorso anche lunghi periodi assieme al padre (ad esempio durante le vacanze estive ben 15 giorni consecutivi) ed è pertanto abituato a trascorrere anche molto tempo consecutivo con lui ed a vivere presso la sua abitazione;

I tempi paritetici nella giurisprudenza di merito

=> **Tribunale di Palmi 22.02.21 (continua):** che le uniche circostanze allegare dalla resistente in relazione alla contrarietà all'interesse del minore ad una costante frequentazione con il padre vanno rintracciate nelle condotte in passato tenute dal ricorrente con il minore, di cui la madre era all'oscuro: la resistente ha fatto specifico riferimento ad un episodio in cui il minore sarebbe stato condotto dai servizi sociali ad insaputa della madre ed indotto dal padre a dire alle assistenti sociali che avrebbe preferito vivere con lui. Di tale ultima circostanza non vi è prova in atti, mentre l'incontro avuto presso i Servizi Sociali è stato effettuato – secondo le contestazioni rese dal ricorrente, sulle quali la resistente nulla ha dedotto – su convocazione dei Servizi Sociali e non d'iniziativa del ricorrente;

- che pur avendo allegato le sopra indicate circostanze, la resistente non ha mai chiesto di modificare le condizioni in essere e anzi anche nel presente giudizio ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione;

- che tale richiesta, che comporterebbe la frequentazione del padre da parte del minore nei tempi e con le modalità sopra indicate, mal si concilia con l'allegazione di un pregiudizio per il minore, posto che egli continuerebbe a frequentare il padre e che, anche in presenza di un numero minore di ore quotidiane, l'esposizione al dedotto pregiudizio permarrrebbe;

ritenuto pertanto:

- che non emergono allo stato ostacoli alla adozione di un modello di permanenza paritaria;

- che l'adozione di tale modello in corso di istruttoria ben consente di verificare immediatamente l'eventuale insorgenza di problematiche o disagi per il minore;

- che rimangono allo stato invariate le modalità di frequentazione di ciascun genitore nel corso delle festività invernali ed estive;

- che la permanenza paritaria del minore incide altresì sul quantum del mantenimento percepito dalla resistente per il minore, posto che nei giorni in cui permarrà con il padre, sarà quest'ultimo a provvedere in modo diretto alle esigenze connesse al vitto ed all'alloggio (utenze etc.), mentre continueranno ad essere riservate alla madre, in quanto figura che sino ad oggi si è occupata di far fronte a tutte le esigenze materiali del minore, le ulteriori voci di spesa; - ritenuto infine di dover assegnare alle parti i termini istruttori, per come dalle stesse richiesto, con decorrenza dalla comunicazione della presente;

P.Q.M.

Il Tribunale, a parziale modifica delle previsioni raggiunte dai coniugi al momento della separazione, inalterate le previsioni non espressamente modificate con la presente, così decide:

1. Dispone che il minore Naso Ferdinando Francesco permarrà con il padre, rimanendo inalterati gli accordi già raggiunti dalla coppia in relazione alle vacanze estive ed alle ulteriori festività, secondo le seguenti modalità:

- la prima e la terza settimana del mese dal giovedì mattina (in periodo scolastico all'uscita da scuola) al lunedì mattina (in periodo scolastico accompagnerà il minore a scuola);

- la seconda e la quarta settimana del mese dal mercoledì mattina (in periodo scolastico all'uscita da scuola) al sabato mattina (in periodo scolastico accompagnerà il minore a scuola);

2. Naso Ivano contribuirà al mantenimento del minore Ferdinando Francesco, oltre che direttamente per le esigenze di vitto e alloggio quando il minore sarà con lui, mediante versamento dell'importo di euro 125,00 secondo le modalità già concordate in sede di separazione, oltre che al pagamento del 50% delle spese straordinarie